

# Rassegna Stampa

di Giovedì 27 gennaio 2022



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
27	Corriere della Sera	27/01/2022	<i>Corsa dei prezzi, il ricorso dei costruttori: pochi 100 milioni (I.Trovato)</i>	3
<b>Rubrica Energia</b>				
14	Il Sole 24 Ore	27/01/2022	<i>Un partenariato tra pubblico e privato per il nuovo nucleare (A.Agostini)</i>	4
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
6	Il Sole 24 Ore	27/01/2022	<i>Negli studi professionali il futuro e' integrazione tra smart e presenza (A.Galimberti)</i>	5
38	Italia Oggi	27/01/2022	<i>Abilitazione forense orale da 20 mila candidati</i>	6
38	Italia Oggi	27/01/2022	<i>Cnf, avvocati incompatibili con l'ufficio per il processo</i>	7
38	Italia Oggi	27/01/2022	<i>Infermieri, domani lo sciopero nazionale</i>	8
<b>Rubrica Professionisti</b>				
33	Italia Oggi	27/01/2022	<i>La riforma della responsabilita' dei professionisti a tutela dei terzi e' ancora un'incompiu (G.Moroni)</i>	9
38	Italia Oggi	27/01/2022	<i>Albi, green pass per iscriversi (D.Cirioli)</i>	10
<b>Rubrica UE</b>				
1	Italia Oggi	27/01/2022	<i>C'e' chi stronca la svolta verde tedesca e chi prevede l'auto elettrica troppo costosa per i (T.Oldani)</i>	11
<b>Rubrica Fisco</b>				
36	Il Sole 24 Ore	27/01/2022	<i>Tre nuove check list per i bonus diversi dal 110% (G.Gavelli)</i>	12
1	Italia Oggi	27/01/2022	<i>Pronto il decreto con i nuovi costi massimi ammissibili (C.Bartelli)</i>	13
28	Italia Oggi	27/01/2022	<i>Gava (Mite): la revisione delle tariffe sara' costante</i>	14
29	Italia Oggi	27/01/2022	<i>L'attestazione in forma libera (F.Poggiani)</i>	15

# Corsa dei prezzi, il ricorso dei costruttori: pochi 100 milioni

## L'Ance al Tar sul decreto delle Infrastrutture: i metodi di calcolo non tengono conto degli aumenti reali

di **Isidoro Trovato**

Un ricorso contro il ministero delle infrastrutture. Lo ha presentato in questi giorni l'Ance (l'Associazione nazionale costruttori edili) per impugnare il decreto ministeriale di novembre scorso, quello che definisce l'aumento dei materiali.

Il tema è al quanto scottante: lo Stato italiano ha istituito un fondo da 100 milioni di euro (per il 2021) a sostegno delle aziende edili colpite dal rincaro delle materie prime. Ma per quantificare gli stanziamenti, bisogna calcolare la portata dei rincari. E qui scatta la contrapposizione. «Contestiamo il metodo con cui

vengono rilevati i dati - spiega Michele Pizzarotti, presidente del comitato infrastrutture strategiche di Ance - giusto per fare un esempio: le lamiere in acciaio corte secondo il Mims (sulla base delle stime dei provveditori ministeriali) hanno avuto un aumento del 50% mentre secondo Ance addirittura del 90%. Il ricorso di Ance contesta il metodo e chiede il ricalcolo degli aumenti». Discorso analogo per l'attorniera che secondo il Mims sono aumentate del 45% e secondo Ance del 104%. E così via con un elenco di rincari calcolati in maniera ampiamente difforme.

Tra l'altro, la valutazione degli aumenti tiene conto di una media nazionale e questo complica ancora di più i calcoli. «Quest'anno - ricorda

Pizzarotti - non ci sono state rilevazioni in Puglia, Basilicata e Molise, mentre in Emilia Romagna non si sono evidenziate variazioni percentuali. Situazioni paradossali che hanno abbassato la percentuale complessiva dei rincari. Basti pensare che l'ammontare complessivo riconosciuto risulta pari al 35% rispetto agli aumenti reali delle 15 voci di prezzo principali. Il tutto mentre nel secondo semestre del 2021 abbiamo assistito a ulteriori incrementi generati dal rincaro di energia, cemento e calcestruzzo che chiediamo vengano inclusi nel prossimo conteggio. Pur riconoscendo uno sforzo importante di questo governo rispetto ai mancati riconoscimenti degli ultimi 20 anni, dobbiamo rappresentare il rischio insito in queste differenze: mancati

riconoscimenti puntuali degli aumenti di mercato effettivi portano al rischio di non realizzare le opere pianificate».

Al di là di un potenziale scontro sulla valutazione dei rincari, ciò che preoccupa di più è che l'ondata degli aumenti sulle materie prime (attesa anche quest'anno) possa paralizzare un buon numero di opere pubbliche e grandi infrastrutture che rappresenterebbero una parte consistente degli obiettivi inclusi nel Pnrr.

Insomma lo scenario di complessità legate al mondo dell'edilizia sembra tutt'altro che semplice da risolvere. E la battaglia di carte bollate contro la stima degli aumenti sembra solo l'inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Cantiere**  
Lavori in corso in un cantiere per la costruzione della linea Metro C a Roma



# Un partenariato tra pubblico e privato per il nuovo nucleare

## Energia e ricerca


Antonio Agostini

**G**entile Direttore, in relazione agli articoli apparsi sul suo giornale ho piacere di offrire un punto di vista al dibattito sull'impegno a promuovere sorgenti di energia sostenibile per i grandi bisogni mondiali, nel cui contesto il ricorso a soluzioni innovative basate su reazioni nucleari capaci di produrre energia con caratteristiche particolarmente attraenti è visto come una prospettiva realistica. Questione esplosa purtroppo con ritardo, pur trattandosi di necessità ampiamente refigurate, volte a migliorare le condizioni ambientali senza rallentare la crescita economica. Ma anche per gli equilibri geopolitici messi in discussione dalla crescente tensione sugli approvvigionamenti di risorse energetiche. In tali settori di ricerca l'Italia può contare su un bacino di personalità illustri, tendente ad assottigliarsi se non più curato. Con molti di loro si discute di come potenziare la ricerca di base, universitaria ed applicata, correggendo il silenzioso fenomeno di dispersione dei pregi a beneficio di interessi stranieri. Di come, orfani della lungimiranza del Cnen, ricreare un meccanismo, riferibile alla più alta Autorità di Governo, in grado di promuovere progetti che risolvano i bisogni del Paese. Della problematica di salvaguardare in Italia un grado di "sussistenza" dell'alta formazione in ingegneria, tecnica e impiantistica nucleare, almeno per partecipare alle ricerche internazionali. Di come pervenire in Italia a un modello che pratici una valutazione preventiva dei programmi proposti, guardando all'Agence nationale de la recherche (Anr). Uno dei temi che occupò l'attenzione fu il dossier del nucleare con il metodo della fusione a confinamento magnetico, che potrebbe consentire di disporre di grandi quantità di energia prodotta in modo

sicuro, pulito, sostenibile e praticamente inesauribile. In tale cornice, da un lato si rafforzava il contributo al Programma internazionale Iter, incentrato sulla realizzazione di un reattore sperimentale per il raggiungimento di una reazione stabile di fusione. Dall'altro, veniva avviato il Programma Ignitor, ispirato dal professor Coppi, tra i massimi esperti mondiali nella fisica dei plasmi presso il Mit, coadiuvato da un gruppo di scienziati e da una pregevole filiera industriale. Quest'ultimo non mancava di evidenziare che lo sfruttamento dell'energia nucleare, se paragonata a quella prodotta da reazioni chimiche, si trova ancora allo stato "infantile" e che molteplici incomprensioni hanno indotto erronei convincimenti con base più ideologica che scientifica. Si dimentica persino che le nuove tecnologie generate da questi esperimenti trovano applicazione anche in altri campi, come l'industria della diagnostica medica. Ignitor premiava l'impegno di una tradizione italiana sorta agli inizi degli anni settanta, fondata su una rete di gruppi di ricerca, sulla fisica sperimentale a Frascati, teorica a Milano e di ingegneria elettrotecnica a Padova. Interiorizzava il successo degli esperimenti condotti nell'impianto Nif a Livermore sulla fusione a confinamento inerziale: Alcator al Mit e Frascati Torus in Italia. Apprezzato da autorità internazionali, tra cui i fisici di Harvard Holdren; dal premio nobel Chu, e dal russo Velikhov, Ignitor fu *in primis* oggetto di Intese internazionali tra Italia e Federazione Russa, e poi approvato dal Cipe come "progetto bandiera" nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012. Si proponeva la realizzazione di una tecnologia rivoluzionaria ma di costi contenuti, che guardava allo sviluppo di reattori ibridi con l'impiego di materiali più desiderabili dell'uranio, quale ad esempio il torio, minimizzando la produzione di neutroni e abbattendo la quantità di materiali attivati. L'esperimento consentiva altresì di introdurre nuove soluzioni tecnologiche utili allo sviluppo prototipale di piccole centrali elettriche a fusione e incardinava la sede di costruzione a Caorso. Sebbene proiettato su un'ampia collaborazione internazionale, tale progetto di eccellenza scontava forse il difetto di vedere l'Italia protagonista. Negli anni successivi questa promettente "via pubblica" è stata abbandonata, ritardando l'esplorazione di soluzioni innovative alla portata. Al contrario, nel dicembre 2021 l'annuncio di Eni del successo dei test condotti negli Stati Uniti nell'impresa gemella Sparc, che pone le basi per una rivoluzione in campo energetico ed industriale, nei fatti comprova la valenza di Ignitor e dell'intuizione allora perseguita. Per questo ci auguriamo che siano riaccese le luci sulle ricerche accademiche in una prospettiva di partenariato pubblico-privato.

*Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso Sna,  
Direttore generale della ricerca pro-tempore, presso il Miur*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Negli studi professionali il futuro è integrazione tra smart e presenza

## Professionisti

Ma c'è anche chi ha già deciso il ritorno full time con flessibilità di utilizzo

### Alessandro Galimberti

Il 40% dei professionisti manterrà lo smart working anche dopo l'emergenza sanitaria. Un'indagine dell'Osservatorio delle libere professioni dell'ottobre scorso - campione di 1.400 professionisti e 8.300 dipendenti - disegnava un trend che l'inverno ancora pandemico pare aver consolidato. Il sondaggio del Sole 24 Ore conferma che digitalizzazione e remotizzazione del lavoro saranno qui, con qualche eccezione, i driver del new-normal.

«Favoriremo lo smart working oltre che per i lavoratori fragili o con problematiche familiari, anche per il personale le cui mansioni possono più facilmente essere svolte da remoto» dicono Riccardo Bacci e Franco Galiano, Equity Partner di Weigmann Studio legale. Per Andrea Stefanelli di Stefanelli&Stefanelli (Bologna) «la possibilità del lavoro agile è molto adattabile anche all'attività forense. L'incontro con il cliente o con i colleghi avversari, anche questo divenuto da 2 anni ormai solo "virtuale" ma ha dimostrato di essere quasi sempre più efficace e produttivo di quelle lunghe sessioni

“in presenza”, rituali e liturgiche».

Secondo Maria Pia Nucera - commercialista con studi a Roma, Reggio Calabria, Milano e Brescia, aggregazione professionale di 37 persone - «lo smart offre grande flessibilità, è destinato a rimanere, è fattore di efficienza. Il vero problema oggi però sono i riflessi della Dad sulle presenze dei genitori al lavoro, non prevedibili e difficilmente gestibili». Contrario di principio all'ibrido del lavoro agile è invece Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi (1.500 persone): «Vogliamo che in tutte le sedi sia assicurata la presenza di tutti i collaboratori. Per farlo in sicurezza abbiamo due volte la settimana tamponi per tutti, interni ed esterni. Il vero smart working è quello fatto in presenza, in ambienti sicuri e confortevoli, con flessibilità di utilizzo».

Per Giampiero Falasca, partner e people strategist di DLA Piper in Italia (400 tra professionisti e staff) è indispensabile «rimettere l'interazione umana al centro della vita lavorativa, pur preservando i vantaggi di digitalizzazione e smart working. La policy aziendale prevede che professionisti e staff presenti in ufficio almeno tre giorni a settimana, mantenendo per le restanti giornate lavorative la possibilità di lavorare in modalità "agile", con tempi e modalità definiti con grande flessibilità, autonomia e senso di responsabilità, in coerenza con la logica del "lavoro per obiettivi" che caratterizza la nostra attività».



## Abilitazione forense orale da 20 mila candidati

Al via la sessione 2021 dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, che anche quest'anno si articolerà su due prove orali, la prima delle quali sostitutiva delle tradizionali tre prove scritte. Entro il termine del 7 gennaio sono state presentate circa 20.000 domande di ammissione all'esame (per la precedente sessione d'esame, che si sta concludendo in questi giorni, furono circa 26.000), secondo quanto si legge su Gnews online, il portale dedicato alle notizie del Ministero della giustizia. Le prime prove orali della nuova sessione inizieranno a partire dal 21 febbraio. Con decreto della ministra Cartabia è già stata nominata la commissione centrale per l'esame, costituita presso lo stesso ministero. Il 20 gennaio, inoltre, sono state nominate con decreto della ministra tutte le sottocommissioni che opereranno nei diversi distretti di corte d'appello. Nei prossimi giorni in ciascuna corte d'appello saranno predisposti i calendari per la convocazione dei candidati, cui sarà garantito un preavviso minimo di venti giorni. La commissione centrale ha provveduto nei giorni scorsi all'abbinamento delle sedi. Quanto a quelle più grandi, la corte d'appello di Milano è abbinata a quella di Roma; la corte d'appello di Roma è abbinata a quella di Napoli; la corte d'appello di Napoli è abbinata a quella di Milano.

Oltre a vedere confermata la prova orale in luogo di quella scritta, una decisione presa a seguito della crescita dei casi e della conseguente impossibilità di prevedere le prove scritte con molti studenti rinchiusi per sette ore in una stanza, l'esame di abilitazione forense di quest'anno prevede altre novità. Una tra queste è l'apertura ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). Secondo quanto previsto da una nota diffusa dal ministero lo scorso 12 novembre, nella sessione di quest'anno saranno messi a disposizione di questi soggetti gli strumenti compensativi necessari a fargli svolgere la prova al meglio.



## Cnf, avvocati incompatibili con l'ufficio per il processo

Gli avvocati che hanno vinto il concorso per l'ufficio per il processo sono «a grave rischio di conflitto di interessi». E' quanto si legge nella delibera del Consiglio nazionale forense dello scorso 25 gennaio, inviata dal Cnf agli ordini locali degli avvocati. Argomento della missiva, come detto, le possibili incompatibilità tra la professione e le nuove assunzioni che saranno scaturite dal Pnrr, in particolare quelle dell'ufficio per il processo. «Con riferimento al nodo più scottante, e cioè al c.d. Ufficio per il processo», si legge nella delibera del Cnf, «nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021 è stato pubblicato il bando per il reclutamento dei professionisti addetti a tale ufficio, da inquadrare tra il personale del ministero della giustizia, e la procedura concorsuale risulta già conclusa, come si evince dall'avviso pubblicato il 14 gennaio 2022 sul sito del ministero, e sono pertanto imminenti le conseguenti prese di servizio». Secondo il Cnf «la questione degli avvocati reclutati nell'Ufficio per il processo è avvertita con sempre maggiore preoccupazione; sono infatti pervenute al Consiglio nazionale numerose richieste di chiarimenti da diversi consigli dell'ordine degli avvocati e da numerosi professionisti iscritti agli albi, risultati vincitori del concorso in oggetto, che mettono in evidenza il grave rischio di conflitto di interessi, in assenza di alcuna disposizione riguardante un'eventuale sospensione dall'albo o un'eventuale incompatibilità territoriale». Per l'organismo di vertice dell'avvocatura è doverosa inoltre una «particolare attenzione per la posizione previdenziale del professionista reclutato all'Ufficio, al fine di scongiurare il nocumento che conseguirebbe alla sua cancellazione dalla Cassa Forense, evitato con il mantenimento dell'iscrizione all'albo dell'avvocato, seppur in sezione speciale. Ciò, inoltre», conclude il Cnf, «con la previsione della diretta assunzione in capo alla pubblica amministrazione dell'onere previdenziale, potrebbe condurre ad un risparmio di spesa per l'amministrazione competente considerato il minor onere contributivo dovuto in tale ipotesi, rispetto al regime del pubblico impiego».





**SOLO NOTAIE E AVVOCATI SI SONO VISTI REGOLAMENTARE LE CONDIZIONI MINIME DELLE POLIZZE**

## **La riforma della responsabilità dei professionisti a tutela dei terzi è ancora un'incompiuta a dieci anni dalla sua entrata in vigore**

**DI GIORGIO MORONI\***

**L**a riforma della responsabilità professionale dei professionisti è ancora incompiuta. Dall'introduzione dell'obbligo assicurativo per tutte le professioni ordinarie, disciplinato dal dpr 137/2012, solo notai e avvocati (questi ultimi con il dm del 22/09/2016) si sono visti regolamentare le condizioni minime della polizza di assicurazione, e nel loro caso, il trasferimento del rischio è diventato effettivo sia sotto il profilo dell'oggetto della copertura e delle sue delimitazioni temporali che sotto quello dei massimali. Le altre professioni, tra queste i commercialisti, gli ingegneri e parzialmente le professioni sanitarie, non ancora; il che rende quindi, a distanza di dieci anni, incompiuta la riforma della responsabilità professionale dei professionisti a tutela dei terzi beneficiari delle loro prestazioni.

Il tema si ripropone oggi con l'accelerazione degli investimenti per il Superbonus 110%, che ha reso necessario, per evidenti motivi di controllo, lo sviluppo e l'ampliamento della figura dell'asseveratore. I commercialisti, in particolare, per poter apporre il visto di conformità per tutte le dichiarazioni dalle quali emerge un credito, devono obbligatoriamente disporre di una polizza assicurativa, o di una estensione di polizza, con de-

terminate caratteristiche (massimale minimo 3.000.000 e garanzia postuma di 5 anni).

Va da sé che l'attività di apposizione del visto sulle operazioni di cessione del credito e/o sullo sconto in fattura legate al superbonus 110% rientra all'interno delle garanzie di polizza senza necessità di particolari integrazioni. Tuttavia, il richiamo dell'assicuratore a questa garanzia specifica genera la richiesta, da parte di molti commercialisti, di aumentare il massimale per coprire l'importo totale del credito di imposta legato al 110%; tale richiesta risulta non necessaria perché il commercialista svolge un'attività successiva all'ottenimento del credito di imposta e pertanto non potrà rispondere per l'importo totale del credito ottenuto dal suo cliente, ma solo per sanzioni derivanti da errori professionali commessi sul visto apposto per cessione del credito e/o sconto in fattura (tra l'altro attività molto protocollata).

Più complicato e pesante è il quadro che si presenta ai tecnici asseveratori: premesso che già oggi tutti i professionisti dovrebbero già essere in possesso di una copertura Rc professionale per danni derivanti da attività professionale, e che la maggior parte delle coperture presenti sul mercato prevede la formula all risks che comprende anche l'attività di asseverazione, con il dl Rilancio il legislatore ha

tuttavia sentito l'esigenza di richiedere un massimale dedicato parametrato all'importo dei lavori "asseverati" o comunque non inferiore a 500.000 euro; applicazioni sempre più stringenti in tema ecobonus /sismabonus hanno portato al diffondersi di una polizza ad hoc per il rischio superbonus, con un contratto dedicato e separato rispetto a quello acquistato dal professionista per la sua attività professionale.

Ci si è spinti quindi a chiedere una correlazione tra importo lavori e massimale. In queste polizze a consumo la capacità assicurativa impegnata per questo tipo di rischio verrà progressivamente erosa dai nuovi importi asseverati (se qualche emendamento non interverrà a variare l'attuale parametro di conteggio del massimale necessario), costringendo il professionista particolarmente impegnato in queste opere a reperire sempre nuove coperture con sempre nuovi assicuratori fino all'esaurimento della capacità disponibile da parte del mercato assicurativo. Tutto ciò senza che vi siano valide motivazioni tecniche e attuariali a supporto di una soluzione che sembra ignorare ogni principio statistico a fondamento della prassi assicurativa.

In conclusione, la mancanza di un decreto attuativo dell'obbligo assicurativo per ciascuna professione alimenta la tendenza un po'

surreale del legislatore a richiedere sempre più frequentemente assicurazioni ad hoc, come se le attività di volta in volta previste fossero "nuove attività" da estrapolarsi dall'attività generale coperta in polizza PI del professionista; mentre in fondo si tratta, vedi ad esempio il caso del visto di conformità, di null'altro che di attività destinata a ottenere detrazioni fiscali. Con l'attività di asseverazione aumentano i volumi, questi sì, e conseguentemente può aumentare la frequenza dei sinistri. Ma i volumi sono da sempre un parametro del premio assicurativo; a più volumi di fatturato o onorari corrispondono maggior premio e l'esigenza di un massimale più elevato (di questo dovrebbe occuparsi un emendamento al dl 139/2005), mentre lo "svuotamento" della polizza di rc professionale con lo spuntare di coperture specifiche, oltre a comportare maggiori e ingiustificati costi, può compromettere il bilanciamento dei rischi in essa contenuti.

**\*Consigliere di amministrazione di Aon Spa e Affinity Director per l'Italia**

© Riproduzione riservata

**La registrazione integrale del videoforum è disponibile sul videocenter di Italia Oggi**



*Gli impatti sull'abilitazione delle professioni sanitarie della legge 3, pubblicata in G.U.*

# Albi, green pass per iscriversi

## Certificazione anche agli studenti impegnati in tirocinio

DI DANIELE CIRIOLI

**P**er l'abilitazione medica serve il «green pass rafforzato». Idem per la prima iscrizione all'albo. Dal 15 febbraio, infatti, l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid (comprendente il ciclo primario, di due dosi, e la dose di richiamo) è esteso agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie, nonché ai fini della prima iscrizione agli albi degli ordini professionali territoriali. Chi ne è sprovvisto non può più accedere alle strutture dove si svolgono i tirocini, né ottenere l'iscrizione all'albo. A stabilirlo, tra l'altro, è la legge n. 3/2022 di conversione del dl n. 172/2021, pubblicata sulla g.u. n. 19/2022, in vigore dal 25 gennaio.

**L'obbligo vaccinale.** La novità è inserita all'interno del nuovo «obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario» decorrente, per via

del dl n. 172/2021, dal 15 dicembre 2021. Tale obbligo comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo.

**Le professioni sanitarie.** Al fine di tutelare la salute pubblica e per la sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori d'interesse sanitario sono tenuti a rispettare l'obbligo vaccinale. Pertanto, la vaccinazione è elevata a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Dal 15 febbraio l'obbligo è esteso anche agli studenti di corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati a conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità di accedere alle strutture dove si svolgono i tirocini pratico-valutativi e, quindi, anche l'impossibilità di concludere il tirocinio, necessario

al conseguimento dell'abilitazione.

**Le esenzioni.** Si può essere esentati dall'obbligo o si può fruire di un suo differimento soltanto nelle ipotesi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, purché attestate dal proprio medico curante ovvero dal medico vaccinatore nel rispetto delle indicazioni del ministero della salute.

**Green pass anche per l'albo.** La legge n. 3/2022, infine, prevede la necessità del «green pass rafforzato» anche per la prima iscrizione all'albo. Infatti, per gli esercenti le professioni sanitarie che s'iscrivono per la prima volta agli albi degli ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è un requisito ai fini dell'iscrizione stessa fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (fino al 14 giugno 2022). A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde Covid.



C'è chi stronca la svolta verde tedesca e chi prevede l'auto elettrica troppo costosa per il ceto medio Ue

Tino Oldani a pag. 8

TORRE DI CONTROLLO

Delusioni climatiche: c'è chi stronca la svolta verde in Germania e chi prevede l'auto elettrica troppo costosa per il ceto medio Ue

DI TINO OLDANI

Lo shock provocato in tutta Europa dal forte aumento del prezzo del gas, con ricadute disastrose sull'inflazione e sull'andamento generale dell'economia, sta portando alla luce la profonda delusione di economisti e manager di fronte alla superficialità della cosiddetta transizione verde, voluta dall'Ue e assecondata, per amore o per forza, dai governi nazionali. Esempari, in proposito, l'analisi con cui un autorevole economista tedesco, Heiner Flassbeck, stronca la svolta verde del nuovo governo della Germania, e l'intervista rilasciata a un gruppo di giornali europei da Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, gruppo dell'auto nato un anno fa dalla fusione di Fiat e Peugeot, con previsioni funeste per il ceto medio e il mercato dell'auto elettrica.

Flassbeck, 71 anni, docente all'università di Amburgo e fondatore di Macroskop, società che fornisce analisi e consulenze macroeconomiche, sostiene che «la transizione energetica tedesca, su cui è imperniato il programma della coalizione semaforo, non è credibile, cosa che i Verdi sanno molto bene». Il motivo? Sotto l'impulso ideologico dei Verdi, ricorda l'economista, il governo di Olaf Scholz ha deciso una transizione energetica basata in modo massiccio sul solare e sull'eolico: «Scholz e i Verdi sono convinti che la Germania debba solo mostrare come si fa, poi molti la seguiranno, così

la Germania potrà vendere la sua tecnologia in tutto il mondo». Pura illusione, sostiene Flassbeck. E da venti anni che la Germania sta puntando sul solare e sull'eolico, ma il risultato è sconcertante: bastano giornate di poco vento e poco sole per avere la prova matematica che senza carbone, gas e nucleare l'intero paese resterebbe senza energia elettrica.

Attualmente, spiega l'economista, la Germania ha bisogno di 70 gigawatt di energia elettrica. Ma in un giorno di vento assente e senza sole, l'eolico e il solare «ne producono una frazione quasi trascurabile. E questo accade venti anni dopo che in Germania è iniziata la transizione energetica. Come si fa a dire a un paese in via di sviluppo che deve cambiare, quando in Germania non siamo stati in grado di raggiungere una vera svolta neanche dopo così tanto tempo?». Eppure, i lobbisti dell'eolico e del solare insistono, convinti che nel 2040 l'80 per cento dell'energia sarà fornita in Germania da fonti rinnovabili. Previsione che Flassbeck stronca di netto: «Nel 2040 la Germania avrà bisogno di molta più energia di oggi, circa 100 gigawatt. Ma in un giorno senza sole e senza vento, anche la capacità massima di approvvigionamento dell'eolico e del solare serviranno a ben poco: in giornate simili, verranno a mancare circa 80 gigawatt di elettricità, che equivalgono alla produzione di 40 grandi centrali nucleari, se esistessero. Ma oggi possiamo dire con certezza che non esisteranno nemmeno nel 2040».

Più avanti: «80 gigawatt non potranno essere importati da nessun altro paese, soprattutto se gli altri paesi seguiranno l'esempio tedesco, espandendo le rinnovabili». A sostegno della propria tesi, Flassbeck cita l'allarme lanciato da Leonhard Birnbaum, ceo di Eon: «Anche se in Germania venisse installato il triplo dell'energia eolica, in una settimana senza vento e senza sole non so come faremmo se non avessimo il carbone, il gas e il nucleare. Se il carbone e il nucleare venissero completamente eliminati dalla rete (come prevede il programma del governo semaforo; ndr), ci sarebbe un vuoto gigantesco da riempire, ovviamente con fonti che producano energia in modo affidabile». Conclude Flassbeck: «È incredibile che questi fatti e queste previsioni non vengano discussi in maniera più approfondita. Purtroppo, la politica è guidata più dai sentimenti che dal calcolo razionale».

Toni di delusione altrettanto forti si ravvisano nell'intervista di Carlos Tavares, 63 anni, ceo di Stellantis, uscita sul supplemento economico del Corriere della sera. Trova che la Commissione Ue abbia un approccio ragionevole alla transizione energetica? gli chiede Federico Fubini, ricordando che dal 2030 potranno essere vendute solo auto elettriche. Risposta: «Ovviamente rispettiamo le leggi, quindi combatteremo per essere i migliori con i fattori che ci vengono dati, o imposti. Ma l'elettrificazione è una tecnologia scelta dai politici, non dall'industria». Dunque, una scelta politica

irragionevole, in quanto per Tavares «c'erano modi più economici e veloci di ridurre le emissioni».

Produrre un'auto elettrica, spiega il ceo di Stellantis, avrà costi più alti del 50% rispetto all'auto tradizionale. Questo comporterà dei rischi, sia sociali che industriali. Quanto ai primi, «rischiamo di perdere la classe media, la quale non potrà più comprare auto». Chiaro: chi ha stipendi da mille-1.500 euro al mese difficilmente potrà permettersi auto elettriche da 30 mila euro in su.

Poi c'è l'aspetto industriale: un aumento del 50% dei costi «comporta avere in cinque anni aumenti di produttività medi del 10% all'anno, mentre l'industria automobilistica, in particolare in Europa, raggiunge tra il 2 e il 3%». E passare dal 2-3% al 10% di produttività comporterà una sfida competitiva mortale: «Vedremo tra qualche anno quali produttori saranno sopravvissuti e quali no».

Per Tavares, gli incentivi pubblici per l'acquisto dell'auto elettrica dovrebbero essere mantenuti almeno fino al 2025. «Ma non credo che i governi potranno continuare a sovvenzionare la vendita dei veicoli elettrici ai livelli attuali, non è sostenibile dal punto di vista del bilancio. Quindi torniamo al rischio sociale. E la brutalità del cambiamento che lo crea». Una brutalità attribuita per intero a Bruxelles, dove la superficialità dell'ideologia verde ha prevalso sulla razionalità e sul buon senso.

© Riproduzione riservata

Italia Oggi Moratorie in cerca di proroga. Sezione con titoli e immagini relative a moratorie e proroghe.

Servono le soluzioni, ma subito. Sezione con titoli e immagini relative a soluzioni e urgenze.

# Tre nuove check list per i bonus diversi dal 110%

## Edilizia e fisco

I commercialisti pubblicano i documenti necessari per il rilascio dei visti

Dopo i controlli sulle facciate indicazioni su ecobonus, sismabonus e 50 per cento

### Giorgio Gavelli

Ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni: sono le agevolazioni oggetto delle tre check list diffuse ieri dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc), che si aggiungono a quella sul bonus facciate, datata 3 dicembre 2021, e a quelle sul Super-ecobonus e Super-sismabonus del 19 aprile 2021, per le quali è in programma un prossimo aggiornamento.

Si tratta di documenti molto utili, quasi imprescindibili, per il rilascio del visto di conformità, sia per l'utilizzo della detrazione in dichiarazione che per l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura in ambito superbonus. Il visto serve, poi, solo per fruire delle predette opzioni di trasferimento a terzi del beneficio per i cosiddetti "bonus minori" (diversi dal 110%), fatti salvi, in quest'ultimo caso, gli interventi in edilizia libera o di im-

porto complessivamente non superiore a 10mila euro, bonus facciate escluso.

Da segnalare che, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus, l'obbligo del visto e dell'asseverazione di congruità scatta anche in caso di cessione delle rate residue non fruite direttamente in dichiarazione, quando l'accordo di cessione è stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Ricordiamo, per inciso, che la spesa sostenuta dal contribuente con riferimento agli onorari professionali per asseverazioni e visti è detraibile - nei limiti dei plafond di spesa agevolabili - sia con riferimento al superbonus che ai bonus minori. Una disposizione che, proprio in questi giorni, è stata interpretata estensivamente dalle Entrate, riconoscendo la detraibilità delle spese «indipendentemente dal momento del relativo sostenimento», e, quindi, anche se pagate nel 2021.


Le check list erano attese dai professionisti e dai responsabili dei Caf per poter rilasciare i visti sulle spese sostenute nel 2021 e permettere l'invio della comunicazione di opzione in tempo utile per l'utilizzo - da parte dell'acquirente del credito o del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura - del relativo importo in compensazione nel modello F24.

In proposito, il par. 5.1 del Provvedimento dell'8 agosto 2021 consente di spendere la prima quota del credito acquisito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Per cui se la ricezione avvenisse entro il prossimo 31 gennaio, l'utilizzo potrebbe scattare con l'F24 del 16 febbraio, sempre se non

si incappa nella sospensione dell'efficacia della comunicazione prevista dall'articolo 122-bis del decreto Rilancio. Ulteriori cessioni sono invece "appese" all'esito del decreto Sostegni-ter.

Molte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che l'asseveratore deve richiedere al contribuente, fermo restando che le check list costituiscono un supporto di carattere generale e non possono ritenersi esaustive di tutti i controlli da effettuare. Assai utile, in ambito ecobonus, l'indicazione dei casi in cui l'asseverazione tecnica può essere sostituita (fuori dal superbonus) dalla certificazione del produttore o del fornitore, a cui va aggiunta (nei casi fuori deroga) l'asseverazione di congruità delle spese. Ugualmente utile l'indicazione dei documenti da richiedere in caso di opzione esercitata prima della fine dei lavori.

Due le questioni più spinose. Da un lato i requisiti richiesti alla polizza professionale di chi assevera la congruità delle spese (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), su cui il documento non prende una posizione precisa. Dall'altro, il paragrafo rubricato «ammontare del credito ceduto» dove - come già per il bonus facciate - si richiede l'indicazione (in euro) del o dei vari Sal che interessano la cessione del credito. Poiché, come ricordato dalla circolare n. 16/E/2021, per i bonus minori le opzioni sono possibili alla sola condizione che i lavori siano iniziati e senza un rapporto diretto tra spese sostenute e lavori realizzati, il richiamo al Sal dovrebbe essere letto come riferimento alle fatture pagate oggetto di cessione del credito.





## *Gava (Mite): la revisione delle tariffe sarà costante*

Aggiornamento delle tabelle sarà costante. Conferma che arriva dal sottosegretario alla transizione ecologica Vannia Gava a margine del tavolo tra ministero e associazioni sul decreto: «Dobbiamo creare intorno al superbonus e agli incentivi per l'efficientamento energetico una cornice normativa semplice, che non cambi in continuazione ma dia la possibilità di programmare», ha dichiarato Vannia Gava che ha aggiunto: «Entro il 9 febbraio si dovrà approvare il decreto sui cosiddetti costi massimi. Per questo abbiamo voluto un dialogo franco e sincero con tutte le associazioni di categoria. Tutti i lavori già avviati, ovviamente, non saranno investiti da questo intervento e prevediamo un aggiornamento rapido e costante delle tabelle»



**Vannia Gava**



*Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha rilasciato tre check list sui bonus edilizi*

# L'attestazione in forma libera

## Sì al fai-da-te, in attesa del modello per il visto di congruità

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**B**onus edilizi ordinari: ecco le tre check list a supporto del rilascio del visto di conformità. La legge di bilancio 2022 ha prorogato la possibilità di ottenere la cessione e sconto anche di questi bonus ma con l'aggravio di ottenere il visto di conformità e l'attestazione di congruità delle spese se fuori dell'ambito di edilizia libera o se, l'ammontare delle spese diverse da queste, superano i 10 mila euro. Con un comunicato di ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cncdcec) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) hanno comunicato di aver pubblicato sul proprio sito tre check list che forniscono una guida per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità, in relazione agli interventi che fruiscono dell'ecobonus, del sismabo-

nus e del bonus ristrutturazioni. La legge 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, assorbendo totalmente il dl 157/2021 (decreto Antifrodi), abrogato con il comma 41 dell'art. 1 della medesima legge annuale, ha prorogato la possibilità di effettuare, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 con modificazioni dei bonus edilizi. La detta legge annuale, nei casi indicati di esercizio dell'opzione, al fine di contenere possibili abusi, ha esteso alle citate agevolazioni l'obbligo, già previsto per la detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del decreto Rilancio, di ottenere il visto di conformità e l'attestazione di congruità delle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, fatte salve determinate esclusioni (edilizia libera e interventi inferiori a 10

mila euro) diverse da quelle riguardanti le spese per il «bonus facciate», di cui al comma 219, dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). Si ricorda, peraltro, che per gli interventi diversi dalla detrazione maggiorata del 110%, gli obblighi indicati (visto e attestazione) sono stati previsti anche per la cessione della rate residue non fruite delle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo per la cessione è stato perfezionato dopo l'entrata in vigore del dl 157/2021 (12/11/2021). Sono tre le check list pubblicate, rispettivamente per le spese ammesse all'ecobonus, per quelle ammesse a fruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per quelle che fruiscono del sismabonus (interventi), e risultano utili per individuare la documentazione necessaria e le relative verifiche da eseguire nell'ambito del rilascio del visto di conformità leggero, di cui all'art. 35 del d.lgs.

241/1997.

Si ricorda, peraltro, che il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto ad attestare di aver eseguito i necessari controlli e che, attraverso l'apposizione del visto di conformità, il legislatore ha inteso garantire, ai contribuenti assistiti, la corretta esecuzione degli adempimenti e, all'Amministrazione finanziaria, la possibilità di selezionare posizioni da controllare; l'obiettivo è, naturalmente, quello di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. Nelle note ai vari modelli, differenziati per tipologia, si evidenzia che, in attesa di un provvedimento che approvi un modello ad hoc, la stessa attestazione di congruità delle spese può essere predisposta in forma libera purché preveda «l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali» nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi e della deca-

denza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli articoli 75 e 76 del dpr 445/2000 (a sostegno, Agenzia delle entrate, circ. 16/E/2021 § 1.2.2). L'Agenzia delle entrate, peraltro, nel documento di prassi appena richiamato ha chiarito che la detta attestazione, che inevitabilmente deve essere presente al momento dell'apposizione del visto da parte del professionista incaricato, che a sua volta deve svolgere anche un'attività di contrasto all'antiriciclaggio, astenendosi dal processare il credito, nei casi in cui ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 35 e 42 del dlgs 231/2007, deve riferirsi a interventi che risultino «perlomeno iniziati».

